

Scheda di sintesi e commento della circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020

La Circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020 dà attuazione agli artt. 27,28,29,30,38 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 relativi alla corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro per determinate categorie di lavoratori, nonché agli articoli 32 e 33 che dispongono rispettivamente la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola e la proroga dei termini di presentazione delle domande e di decorrenza delle indennità NASpl e DIS-COLL.

Indennità Covid-19

Per quanto riguarda l'indennità di 600 euro per il mese di marzo, l'Inps precisa che, per tutte le categorie di lavoratori coinvolti la prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e che non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Sulle singole indennità vengono precisati i beneficiari, vengono definite le compatibilità e cumulabilità con altre prestazioni, vengono stabilite le modalità di presentazione della domanda.

Liberi professionisti titolari di partita IVA e collaboratori (Art.27 del DL 17/2020)

L'indennità spetta:

- ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata Inps. Tali lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie
- ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps con il versamento dell'aliquota contributiva in misura pari, per l'anno 2020, al 34,23%, non titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni (Art. 28 del DL 17/2020)

L'indennità spetta ai lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell'ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. La prestazione è riconosciuta a condizione che i lavoratori non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al

momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco.

Lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali (Art. 29 del DL 17/2020)

L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il loro ultimo rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge 17/2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.

La cessazione del rapporto di lavoro deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle riportate nella circolare.

Operai agricoli a tempo determinato (Art. 30 del DL 17/2020)

L'indennità spetta agli operai agricoli a tempo determinato comprese le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari). L'indennità può essere riconosciuta purché i lavoratori abbiano svolto nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (Art. 38 del DL 17/2020)

L'indennità spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, da cui deriva nell'anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro. I lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020.

Compatibilità e cumulabilità

Le indennità non sono tra esse cumulabili, non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza, sono incompatibili con le pensioni dirette, con l'Ape sociale, con l'assegno ordinario di invalidità.

L'indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

L'indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l'indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpl.

Infine tutte le indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata all'INPS dal 1 aprile 2020:

- in via telematica accedendo al servizio dedicato con le seguenti credenziali di accesso: PIN rilasciato dall'INPS; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS)
- in modalità semplificata, qualora i potenziali fruitori non siano in possesso di una delle predette credenziali, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN
- tramite il servizio di Contact Center integrato (numero verde 803 164 da rete fissa, gratuitamente, numero 06 164164 da rete mobile, a pagamento, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Commento

Resta fermo che per la Cisl tutte le indennità vanno innalzate negli importi, prorogate a tutta la durata dell'emergenza sanitaria, ampliate ad alcune categorie rimaste scoperte.

Sono opportune le precisazioni sulle compatibilità e cumulabilità con Naspi e DisColl, tanto più che sulle indennità non è prevista contribuzione figurativa. Ma per coloro che non stanno fruendo di Naspi l'assenza di contribuzione figurativa è un punto fortemente critico.

Inoltre, mentre si stabilisce la cumulabilità delle indennità Covid-19 con Naspi e DisColl per i lavoratori interessati, nulla si dice circa la cumulabilità, per gli operai agricoli, dell'indennità Covid-19 con il trattamento di disoccupazione agricola, avendo avuto solo rassicurazioni informali dall'Inps circa la cumulabilità.

Per quanto riguarda le indennità relative agli stagionali del turismo e ai lavoratori agricoli, non è esplicitato se sono inclusi anche i somministrati, ma

non viene neppure escluso dalla circolare. Invitiamo a consigliare ai lavoratori di presentare comunque le domande.

Proroga termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola

Per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell'anno 2020, il termine di presentazione del 31 marzo 2020 è prorogato al 1° giugno 2020. Pertanto, le domande di disoccupazione agricola saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l'ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

Il termine di 68 giorni legislativamente previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpl e di DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. La proroga è relativa agli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

L'Inps precisa, pertanto, che le prestazioni spettano a decorrere:

- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno;
- dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

Le domande che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), saranno dunque riesaminate d'ufficio.

Inoltre sono ampliati di sessanta giorni anche i termini previsti dal decreto legislativo n. 22/2015, per la presentazione delle domande di incentivo all'autoimprenditorialità previsto dall'articolo 8, comma 3, per la dichiarazione di reddito annuo presunto in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, per la dichiarazione di reddito annuo presunto in caso di inizio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, per la dichiarazione di

reddito annuo presunto cui è tenuto il beneficiario di DisColl che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Pertanto le domande di incentivo all'autoimprenditorialità che sono state respinte per decorrenza del termine saranno riesaminate d'ufficio. Allo stesso modo le prestazioni di NASpl e DisColl che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione saranno riesaminate d'ufficio qualora l'attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.

Commento

Purtroppo la circolare non scioglie, e non poteva sciogliere, visto quanto stabilito dal Decreto legge n.18/2020, il nodo legato alla decorrenza di Naspi e Dis.Coll. Avevamo chiesto che, in questa fase emergenziale, la decorrenza di Naspi e DisColl, ordinariamente prevista dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda per domande presentate oltre l'ottavo giorno dalla cessazione, fosse stabilita, in ogni caso, non oltre l'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, per salvaguardare il diritto ad una prestazione congrua di chi, presentando la domanda a ridosso della scadenza, dovesse nel frattempo riprendere l'attività lavorativa e si dovesse trovare a vedersi riconosciuta l'indennità per un periodo molto breve e non corrispondente al periodo di effettiva disoccupazione. Il testo del decreto stabilisce invece, e la circolare lo riprende, la decorrenza dal sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.